

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 404/2014 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 2014****che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un nuovo metodo per la determinazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli di categoria N₁ omologati con un sistema a più fasi (in appresso, «veicoli omologati in più fasi»). Il nuovo metodo sarà applicato a partire dal 1° gennaio 2014, ma può essere applicato su base volontaria già dal 1° gennaio 2013.
- (2) L'allegato II, parte B, punto 7, del regolamento (UE) n. 510/2011 stabilisce che le emissioni specifiche di CO₂ dei veicoli completati siano attribuite al costruttore del veicolo base. Ciò presuppone che i veicoli completati (omologati in più fasi) siano riconoscibili nella procedura di monitoraggio e che il costruttore del veicolo base possa essere identificato, ma anche che alcuni dati relativi al veicolo base siano determinati a norma della metodologia di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008.
- (3) I costruttori del veicolo di base possono verificare, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 510/2011, i dati relativi ai veicoli omologati in più fasi sulla base dei quali sono calcolati i loro obiettivi per le emissioni specifiche di CO₂. È pertanto opportuno fornire i pertinenti parametri di dati per garantire che tale verifica possa essere eseguita in modo efficace.
- (4) La metodologia di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 si applica ai veicoli incompleti e completati. Tuttavia, nel caso in cui un veicolo completo sia ulteriormente trasformato prima della prima immatricolazione, è opportuno chiarire che per il calcolo degli obiettivi per le emissioni specifiche occorre monitorare e tenere conto della massa in ordine di marcia e delle emissioni di CO₂ del veicolo completo utilizzato come veicolo di base.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

